



REGOLAMENTO di POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA N.17 DEL 27 Gennaio 1937

(Vistata dalla G.P.A. nella seduta del 4/3/1937 al n.4442 previo parere favorevole del Genio Civile di Livorno n.1141 del 22/2/1937)

MODIFICATO CON:

- Delibera n.87 del 04/06/1938 - parere favorevole del Genio Civile n.7254 dell'11/10/1940
- Delibera n.102 del 16/08/1940 – G.P.A. n.21050 del 14/11/1940 – G.C. n.6965 del 17/9/1940
- Delibera n. 122 del 18/09/1940
- Delibera n.141 del 24/09/1941
- Delibera n.54 del 19/05/1942 – G.P.A. n.11644 del 1/06/1942
- Delibera n.130 del 15/11/1942 – G.P.A. n. 26739 del 19/12/1942
- Delibera G.M. n.52 del 28/09/1944
- Delibera G.M. n.119 del 31/12/1944 – Prefetto di Livorno n.2401 del 2/02/1945
- Delibera G.M. n.102 del 4/07/1945
- Delibera G.M. n.2 dell'11/01/1946 – G.P.A. n.2096 del 23/02/1946
- Delibera C.C. n.13 del 23/05/1946
- Delibera C.C. n.35 del 03/03/1947 – G.P.A. n.7617 del 14/04/1947
- Delibera G.M. n.173 del 29/09/1947 – G.P.A. n.22222 del 09/10/1947
- Delibera G.M. n. 136 del 16/08/1948 – G.P.A. n.23762 del 07/10/1948
- Delibera G.M. n.198 del 25/10/1948 – G.P.A. n.27291 del 10/11/1948 – Ratif. n.15 del C.C. 09/01/1949
- Delibera C.C. n.10 del 13/02/1959
- Delibera C.C. n.41 del 25/03/1959 – G.P.A. n.14141/reg.1136 del 22/04/1959
- Delibera C.C. n.82 del 28/07/1959
- Delibera C.C. n.105 del 23/09/1959 – G.P.A. n.36925/reg.2668 del 05/10/1959
- Delibera C.C. n.110 del 19/06/1963 – G.P.A. n.25071/reg.1667 del 05/08/1963
- Delibera C.C. n.82 del 07/05/1965 – G.P.A. n.3530/reg.1804 del 10/06/1965
- Delibera C.C. n.185 del 06/12/1966 – G.P.A. n.9948/reg.78 del 09/01/1967
- Delibera C.C. n.186 del 06/12/1966 – G.P.A. n.9949/reg.77 del 09/01/1967
- Delibera C.C. n.94 del 16/06/1967 – Prefettura Livorno n.6286/T del 24/08/1967
- Delibera C.C. n.95 del 16/06/1967 – Prefettura Livorno n.5508 del 08/08/1967
- Delibera C.C. n.102 del 07/09/1970 – G.P.A. n.6381/T/reg.2333 del 16/11/1970
- Delibera C.C. n.175 del 29/09/1975 – esecutiva il 12/11/1975 – L.R. 06/07/1972 n.18
- Delibera C.C. n.176 del 29/09/1975 - “ “ “ “
- Delibera C.C. n.177 del 29/09/1975 - “ “ “ “
- Delibera C.C. n. 179 del 26/07/1978 – esecutiva il 30/11/1978
- Delibera C.C. n. 179 del 22/04/1980 – esecutiva il 4/10/1980
- Delibera C.C. n. 334 del 23/09/1982 – esecutiva il 15/12/1982
- Delibera C.C. n. 230 del 29/07/1983 – esecutiva il 19/09/1983
- Delibera C.C. n. 231 del 29/07/1983 – esecutiva il 19/09/1983
- Delibera C.C. n. 232 del 29/07/1983 – esecutiva il 19/09/1983
- Delibera C.C. n. 205 del 08/06/1984 – esecutiva il 09/07/1984
- Delibera C.C. n. 411 del 28/11/1985 – esecutiva il 12/01/1986
- Delibera C.C. n. 214 del 03/07/1986
- Delibera C.C. n. 222 del 24/07/1987 – esecutiva il 21/09/1987



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



Delibera C.C. n. 196 del 23/06/1988 – esecutiva il 28/08/1988
Delibera C.C. n. 320 del 29/09/1988 – esecutiva il 17/11/1988
Delibera C.C. n. 216 del 29/06/1989 – esecutiva il 30/08/1989
Delibera C.C. n. 325 del 25/07/1990 – esecutiva il 30/08/1990
Delibera G.C. n. 1308 del 31/12/1992 – esecutiva il 23/01/1993
Delibera C.C. n. 13 del 21/01/1993 – esecutiva l'8/03/1993
Delibera G.C. n. 581 del 11/08/1993
Delibera C.C. n. 82 del 27/11/2000 – esecutiva il 31/12/2000
Delibera G.C. n. 14 del 05/02/2002 – esecutiva il 13/02/2002
Delibera G.C. n. 27 del 21/02/2006 – esecutiva il 12/03/2006
Delibera G.C. n. 143 del 31/07/2007 – esecutiva il 13/08/2007
Delibera G.C. n. 15 del 20/03/2008 – esecutiva il 04/04/2008
Delibera G.C. n. 31 del 04/02/2010 – esecutiva il 10/02/2010



NOTIFICAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

In caso di morte di qualunque persona è dovere degli individui della famiglia o di qualunque altro convivente col defunto di farne al più presto e sempre entro le prime ventiquattro ore la notificazione all'Ufficio Municipale.

In mancanza di parenti o di altre persone conviventi con il trapassato, l'obbligo di tale notificazione spetta al medico o Chirurgo Condotta, o a chiunque altro ha assistito il defunto negli ultimi istanti della sua vita.

Nel caso di morte improvvisa o di morte di individuo non stato in cura medica, oppure di scoperta di qualche persona estinta in qualsivoglia luogo del Comune, sia pubblico che privato, e quando possa credersene tuttora ignota la morte all'Autorità Municipale, è dovere di chiunque per primo ne fa la scoperta e ne viene in cognizione, di farne la notificazione al Sindaco.

Art. 2

I medici, i chirurghi e le levatrici avranno pure l'obbligo di notificare i prodotti della concezione espulsi prima del settimo mese di gravidanza, ed i nati morti dal settimo mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe e probabili della morte del feto e quelle dell'aborto salvo le disposizioni dell'art.439 del Codice Penale.

Art. 3

Il Sindaco al seguito della notizia avuta, fatta accertare la morte dal proprio Ufficiale Sanitario, rilascerà per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile al Seppellitore Comunale, l'ordine per il seppellimento del cadavere, precisando nella scheda d'ordine il tempo durante il quale il cadavere, tenuto conto delle prescrizioni degli artt. 52 e 53 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con R.D. 25 luglio 1892 n.448, dovrà essere lasciato nella Camera Mortuaria o di osservazione, e l'ora in cui dovrà essere chiuso nella cassa e sotterrato.

I cadaveri però non possono essere rimossi dalla casa ove avvenne il decesso se prima non sia fatto l'accertamento della morte dal medico a ciò delegato.

Art. 4

Il tempo che deve trascorrere dalla morte al seppellimento sarà in regola generale di ventiquattro ore nei casi ordinari, e di quarantotto nei casi di morte improvvisa, meno il caso di incipiente putrefazione del cadavere.

In questo intervallo si osserveranno esattamente le disposizioni degli artt. 9 e 10 del Regolamento sopra citato.

Non si potrà trarre la maschera né procedere all'autopsia od alla imbalsamazione, e ad altre qualsivoglia operazioni sopra il cadavere che a seconda delle circostanze sarà custodito nella camera mortuaria finché ne sia accertata la morte.



TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 5

Il trasporto dei cadaveri si fa per cura della Misericordia locale, quando ciò piaccia agli eredi del defunto, o con altro mezzo conforme la facoltà concessa dall'art. 20 Reg. dello Stato ma sempre sotto la sorveglianza del Municipio o a cura del Municipio stesso.

Questo trasporto dovrà essere fatto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre, prima delle ore dieci antimeridiane e dopo le ore quattro pomeridiane; nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre e Ottobre, prima delle nove antimeridiane e dopo le cinque pomeridiane; nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto, prima delle ore otto antimeridiane e dopo le ore sette pomeridiane.

In altre ore potrà essere permesso mediante accordo con il Sindaco (art. 23 Reg. Stato).

Art. 6

Ogni cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo, oppure coperto o vestito in altra guisa decentemente.

In nessun caso potranno essere esposti, né trasportati dalla casa o dal luogo ove avvenne il decesso, se non siano in casse o bare coperte.

Art. 7

I cadaveri delle persone morte di malattie contagiose o comunque trasmissibili oltre la prescrizione contenuta nell'art. 19 reg. Governativo, verranno trasportati direttamente dalla propria abitazione al pubblico Cimitero, senza accompagnamento di altre persone tranne quelle indispensabili per il loro trasporto.

I cadaveri delle persone morte di malattia comune non potranno essere lasciati nelle Chiese oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle esequie.

Qualora siansi già manifestati i segni di avanzata putrefazione il cadavere non dovrà essere deposto nella Chiesa, ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che il carro mortuario o la bara vi si fermi davanti alla porta per l'adempimento delle cerimonie religiose, ritenuto che in nessun caso tale fermata eccederà venti minuti.

AUTOPSIE

Art. 8

Qualora si debba procedere alla autopsia di un cadavere, questa si eseguirà nella camera mortuaria appositamente allestita nel Cimitero uniformandosi alle disposizioni degli articoli 41 e seguenti del Regolamento Generale.

Compiuta la dissezione sarà dovere del medico che l'avrà eseguita di riportare nelle rispettive cavità tutti i visceri e parti estratte o smosse, e di acconciare il cadavere mediante cucitura della pelle.

Art. 9

Nessun cadavere o parte di esso, non eccettuati i nati morti e i feti, potrà essere sottratto per qualsiasi titolo al seppellimento nel Cimitero Comunale senza speciale permesso del Sindaco.



INUMAZIONI

Art.10

Nessuna inumazione potrà avere luogo in qualunque tempo o per qualsiasi causa senza previa presentazione dell'ordine del Sindaco di cui all'art. 3.

Art. 11

Nell'area del Cimitero destinata alle sepolture comuni, dovranno preventivamente designarsi i posti delle fosse con un piano regolatore, distribuendoli in tanti quadri in rapporto all'ampiezza dell'area e l'uno accanto all'altro in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta o ai viali di comunicazione.

L'occupazione di dette fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari su uno dei quadri indicati nel piano regolatore, si comincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti pari rimasti liberi. I campi VII e VIII del Cimitero di Castagneto sono destinati alle inumazioni ordinarie.

Art.12

L'interrimento dei cadaveri si eseguirà nell'ordine seguente:

In primo luogo si occuperanno tutte le fosse impari di ciascuna delle file impari dei singoli quadrati o poligoni, cominciando dalla prima fossa della prima fila impari, e proseguendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

In secondo luogo si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file cominciando prima dalle fosse pari della prima fila pari e proseguendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

In terzo luogo si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file impari, cominciando dalla prima fossa pari della prima fila impari progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

Finalmente si occuperanno tutte le fosse impari di tutte le file pari, progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

Art. 13

Per il tracciamento delle fosse si userà un telaio di ferro a regoli mobili, affinché le medesime vengano esattamente delineate tanto in lunghezza che in larghezza nella dimensione prescritta dagli artt. 58, 59 e 60 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 25 luglio 1892 n.448.

Le fosse e le file che si dovranno alternativamente lasciare vuote nel corso di questa operazione si tratteranno ugualmente nel modo stesso che le fosse e le file che si devono scavare onde mantenere esattamente le dovute distanze dall'una all'altra per ogni lato.

Art. 14

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone aventi oltre sette anni di età devono essere scavate a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero, la lunghezza di metri 1,80 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra per ogni lato di metri 0,60 almeno.

Le fosse per inumazione di ragazzi al di sotto dei sette anni devono avere la profondità come sopra, una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 per ogni lato.

Il Sindaco potrà anche designare un separato quadrato per il seppellimento dei morti al di sotto dei sette anni.



Nel ricolmare le fosse, dopo deposta la cassa, la terra scavata superficiale sarà messa intorno al feretro, e la profonda al di sopra.

Art. 15

Non potrà seppellirsi più di un cadavere nella stessa fossa, salvo che si tratti di feti espulsi avanti il settimo mese di gravidanza, o di nati morti al seguito di operazione cesarea, nel qual caso potranno seppellirsi insieme con la madre.

Prima del seppellimento i cadaveri saranno chiusi in cassa di legno leggero.

Appena deposto il cadavere nella fossa si dovrà tosto riempirla di terra.

Con la terra rimasta in avanzo si formerà un rialzo sopra a tutta la superficie della fossa e questo dovrà essere in pendenza verso i quattro lati pel necessario scolo dell'acqua piovana.

Art. 16

Ogni tumulazione sarà controdistinta da un piccolo cippo portante un numero arabo progressivo corrispondente al registro del custode.

Il custode o seppellitore del Cimitero iscriverà giornalmente sopra apposito registro ed in doppio esemplare, le tumulazioni che vennero eseguite, precisando il nome, cognome, età, paternità, patria del sepolto, nonché l'anno, mese, giorno e ora del seppellimento ed infine il numero arabo portato dal cippo marmoreo corrispondente alla fossa rispettiva ed il numero d'ordine della scheda di seppellimento e del quadrato.

I detti registri dovranno essere presentati ad ogni richiesta agli Ufficiali Municipali o Governativi per il loro visto e per le eventuali loro osservazioni.

Un esemplare dei medesimi sarà consegnato ogni trimestre al Municipio per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero.

Art. 17

E' permesso deporre sulle fosse comuni, e sui tumuli a cielo scoperto, lampade, fiori o ghirlande in argomento di affetto, in modo che il cespo ed i rami non ingombrino altre sepolture o altre fosse, non siano più alte di metri uno e non impediscano il libero scolo delle acque.

Qualora sorpassino questa altezza il custode inviterà il proprietario a ridurli alla giusta misura, ed in caso che l'invito rimanga senza effetto, verrà provveduto d'ufficio.

Sarà permesso altresì di porre delle croci di legno, di ferro o di pietra, oppure dei piccoli monumenti o lapidi fissati verticalmente nel terreno a capo della fossa, dell'altezza massima di metri 1,60 e per una lunghezza di cm 50. Per l'apposizione di questo sarà percetta una tassa di *lire 200*.

Le epigrafi da porre ai colombari dovranno essere esclusivamente di marmo bianco puro di Carrara.

I forni che saranno costruiti nel nuovo Cimitero di Bambolo saranno ceduti ai privati alle seguenti condizioni:

- prima fila (terreno) *lire 900*
- seconda fila *lire 1.000*

Sarà concessa la riduzione del 50% sulle precedenti tariffe a coloro che occuperanno detti sepolcri, trasferendo le salme dai loculi del Cimitero del Capoluogo, lasciando così liberi i forni colà occupati.



SEPOLTURE PRIVATE

Art. 18

In conformità degli artt. 97, 98 e 100 del Regolamento Generale, nel Cimitero Comunale sono ammessi sepolcreti individuali e di famiglia. Tali sepolcreti possono essere o cappelle o colombari o tombe a cielo scoperto.

Sepolture individuali (fornetti)

Nella sepoltura individuale oltre la salma della persona per la quale fu acquistato, potrà consentirsi il ricovero dei resti di un appartenente al gruppo familiare, esumati dal campo comune non prima che avvenga l'esumazione ordinaria del campo stesso (entro l'anno).

Il terreno per le cappelle sarà ceduto alle condizioni di cui appresso, nello spazio intercedente fra gli ossari e la cappella centrale (n.4 di pianta).

La cessione di sepolcreti e di colombari è fatta per anni 50¹, quella delle tombe a cielo scoperto per anni 20 entrambe decorrenti dalla data della stipulazione dell'atto pubblico di concessione, dopo di che torneranno di proprietà del Comune e i resti depositati nell'ossario purché tali resti siano rinchiusi in cassette metalliche saldate a fuoco e separati gli uni dagli altri con parete muraria.

Art. 19

La concessione di sepolcri individuali (colombari) e dei posti a cielo scoperto è fatta dal Sindaco previo l'immediato pagamento del valore attribuito, giustificato con ricevuta del Tesoriere Comunale.

La concessione di aree di terreno cimiteriale è limitata a quelle per costruzione di cappelle gentilizie di tipo economico a loculi sovrapposti secondo la tipologia del piano di sistemazione del Cimitero, nei limiti dimensionali di ml. 1,25 x 2,75, tranne che per l'area di ampliamento del Cimitero di Donoratico per cui verrà predisposta tipologia funzionale apposita e separatamente adottato nuovo provvedimento.

La durata della concessione è fissata in anni cinquanta², decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto pubblico di concessione ed il terreno ed il manufatto su di esso insistente ritorni nella disponibilità dell'Ente.

La cessione avverrà a mezzo di regolare contratto di vendita, le cui spese sono a carico dell'acquirente e in ciascuna cappella non potranno essere inumate che salme appartenenti allo stesso gruppo familiare.

E' in ogni modo vietato ai proprietari delle cappelle di percepire compenso alcuno per la cessione di loculi.

La cessione del terreno acquistato è vietata. Come pure è vietata la cessione di cappelle già costruite.

E' consentita solo la cessione di cappelle costruite da impresari con questo scopo preventivamente dichiarato. In tal caso il prezzo non potrà essere superiore a quello del terreno aggiunto a quello di costruzione, da dimostrarsi con perizia, aumentato non più del 10%.

Di ogni costruzione dovrà essere preventivamente presentato al Sindaco dettagliato progetto, che dovrà essere improntato a dignità architettonica in modo da essere di ornamento al Cimitero.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco sentito il parere della Commissione edilizia.

Le cappelle dovranno essere costruite entro due anni dalla cessione del terreno sotto la condizione di perdere la metà del valore pagato ed ogni altro diritto.

¹ Modifica introdotta con Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/1993 – in vigore dal 08/03/1993 (in precedenza anni 99)

² Modifica introdotta con delibera Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/1993 – in vigore dall'8/03/1993 (in precedenza: anni 99) e confermata con delibera Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2002



Gli appezzamenti di cui al secondo comma del precedente articolo saranno ceduti al prezzo seguente:³

CONCESSIONE AREE PER COSTRUZIONE CAPPELLE FAMILIARI

Area cimiteriale Donoratico (prezzo al mq) ⁴	€ 1.520,00
Area cimiteriale Castagneto Carducci e Bolgheri ⁵	€ 1.188,00

CAPPELLE GENTILIZIE

Prezzo unitario per singolo loculo di famiglia	€ 3.200,00
--	------------

Art. 20

I proprietari delle cappelle avranno facoltà di far togliere, col permesso del Sindaco, le ossa dei cadaveri deponibili trenta anni prima, che non subiscono alcuna preparazione, e di quelli deponibili cinquanta anni prima, che furono sottoposti ad imbalsamazione od iniezioni antisettiche, presenziando sempre l'Ufficiale Sanitario per le norme e cautele del caso, per collocarle o in una particolare urna cineraria o nell'ossario comune per far luogo ai nuovi seppellimenti.

Art. 21

I colombari del Cimitero del Capoluogo e di Bolgheri sono ceduti solo in morte e secondo il numero d'ordine che portano, procedendo dall'alto in basso.

Può essere consentito l'acquisto in vita del colombario laterale a quello occupato al momento dell'occupazione purché destinato ad un avo, a un genitore, al coniuge, al figlio o al fratello o nipote ex figlio del defunto, come pure ai resti di appartenenti al gruppo familiare esumati giusta l'art. 18. (Delib. 1411/1929 n. 149).

⁶Nel Cimitero comunale di Donoratico viene consentita la concessione per persone in vita di loculi e tombe limitatamente al coniuge superstite.

Le presenti disposizioni si applicano anche per la concessione delle tombe privilegiate a cielo scoperto.

Art. 22

Qualora avvenisse che dopo la inumazione di un cadavere in alcuna delle sepolture destinate ai posti individuali ne venisse fatta la esumazione per collocarlo in altra sepoltura, il posto lasciato libero ritornerà in piena disposizione del Municipio, e resteranno di sua proprietà tutti i materiali impiegati senza che gli aventi causa possano reclamare compenso.

Art. 22bis - Concessione di loculi a prezzo ridotto e permuta⁷

Nei casi di estumulazioni di feretri in sepolture private a concessione perpetua, rinunce o abbandoni di qualche singolo o famiglia a posti già avuti in concessione perpetua, il Comune,

³ Le tariffe sono quelle risultanti dalle modifiche introdotte con le seguenti deliberazioni: C.C. n. 230 del 29/07/1983 - C.C. n. 231 del 29/07/1983 - C.C. n. 205 del 08/06/1984 - C.C. n. 214 del 03/07/1986 - C.C. n. 222 del 24/07/1987 - C.C. n. 196 del 23/06/1988 - C.C. n. 216 del 29/06/1989 - C.C. n. 325 del 25/07/1990 - G.C. n. 27 del 21/02/2006

⁴ Vedi deliberazione C.C. n. 334/82 (tipo A: ml. 4,85x1,83=mq. 8,87 - tipo B: ml. 4,85x2,70=mq. 13,09)

⁵ Vedi deliberazione C.C. n. 165/75 (prezzo a corpo e non a misura)

⁶ Disposizione introdotta con delibera G.C. n. 581 del 11/08/1993

⁷ Articolo introdotto con delibera Consiglio Comunale n. 82 del 27/11/2000 - in vigore dal 31/12/2000



previo restauro conservativo della struttura edilizia e risanamento, applicherà per tutti i cimiteri comunali al nuovo concessionario una tassa di concessione in misura pari ad $\frac{1}{2}$ della tariffa vigente.

⁸E' possibile effettuare la permuta di loculo/tomba solo nel caso in cui si verifichino tutte e tre le seguenti condizioni:

1. non siano trascorsi più di sei anni dalla data della prima concessione;
2. lo spostamento abbia come fine il ricongiungimento di coniugi e/o di congiunti fino al primo grado di parentela;
3. al momento della prima concessione, non sia stato possibile ottenere la concessione per altri loculi attigui a causa della materiale indisponibilità o per disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Su richiesta dell'interessato, qualora si verifichino le tre condizioni sopra descritte, l'importo versato per la tariffa della prima concessione sarà rimborsato ad esclusione di quanto versato per bolli e spese contrattuali.

Art. 23

Le opere inerenti alla tumulazione dei cadaveri nelle cappelle sono sempre a carico del concessionario ed il diritto di esservi sepolti spetterà in linea collaterale sino al quarto grado civile. In ogni altro caso è vietata.

Art. 24

Il concessionario di una cappella, o suoi eredi, possono eseguire in essa ogni e qualsivoglia lavoro, ornamento ecc. previa domanda e nulla osta del Sindaco che non potrà negarlo a meno che concorrano ragioni di opportunità e decoro.

La cappella può essere tenuta aperta o chiusa da decente cancello o sporto, la cui forma abbia ottenuta l'approvazione del Sindaco. Desiderandola chiusa una chiave dovrà rimanere presso il custode.

Art. 25

Le spese di manutenzione interna delle cappelle private rimangono a carico del concessionario cui corre l'obbligo di ben tenerle, diversamente, dopo diffida, provvederà il Comune a totale carico del proprietario.

Le tumulazioni nei sepolcri individuali lungo i semicerchi del ripiano di centro (n. 6 di pianta) sono a totale carico del concessionario e saranno eseguite in conformità degli artt. 63 e 64 del Regolamento Generale.

Art. 26

Gli acquirenti dei colombari ceduti in perpetuo, di cui all'ultimo comma dell'art. 18, saranno tenuti a stipulare con il Comune il relativo contratto di compravendita.

⁸ Modifica introdotta con deliberazione C.C. n. 15 del 20/03/2008



ESUMAZIONI

Art. 27

Dietro licenza del Sindaco e sempre osservate le prescrizioni contenute nel capitolo "ESUMAZIONI" del Regolamento Generale (art. 78 e seguenti) sarà permesso ai parenti di far procedere alla esumazione dei cadaveri dei loro trapassati sepolti nel mezzo del Cimitero o in altre sepolture privilegiate per deporle nei sepolcri particolari con le forme e nei tempi voluti dalla legge e previo pagamento dei diritti sanitari.

Le spese occorrenti sono a carico del richiedente il quale dovrà lasciare il posto rimasto libero a favore del Comune senza rimborso della somma pagata.

Art. 28

Le esumazioni si distinguono in ORDINARIE e STRAORDINARIE.

Le prime hanno luogo quando scorso il decennio del seppellimento si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti ed alla scadenza delle concessioni, se trattasi di sepolture private.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini sull'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture.

Art. 29

Per procedere alle esumazioni ordinarie non occorre ordine o permesso speciale. A ciò provvede il custode del Cimitero sotto la propria responsabilità e previo accordo con il Sindaco.

Art. 30

Il disseppellimento straordinario si dovrà fare con le cautele igieniche che di volta in volta saranno prescritte dal Sindaco e tracciate dall'Ufficiale Sanitario.

Tale operazione si eseguirà sempre con assistenza del custode nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, a tempo possibilmente asciutto, e si avrà cura che si trovi pronta una nuova cassa da sostituirsi a quella infradiciata contenente il cadavere.

Art. 31

Non si potrà aprire alcuna tomba o sepolcro per deporvi altri feretri, se non sarà stata fatta sgombrare la gente dall'area del Cimitero e chiuso il cancello.

Art. 32

Nessuno potrà levare i cadaveri dalle loro casse, spogliarli ed appropriarsi altrimenti di abiti, le robe e gli ornamenti che esistono presso i medesimi.

E' pure vietato di recare insulti ai cadaveri, di violare le tombe comuni o private, il disperderne le ossa, l'asportarle fuori del Cimitero, e il porre mano, senza l'autorizzazione del Sindaco, al dissotterramento dei cadaveri.

Art. 33

Le fosse comuni non si riapriranno per nuovi seppellimenti se non dopo un decennio compiuto, ed anche dopo maggior tempo, quando la ripartizione dell'area del Cimitero lo permetta, cominciando e continuando a scavarle in quell'ordine seguito da prima.



Art. 34

Se durante la escavazione delle fosse che servirono a precedenti esumazioni, si sviluppessero miasmi cadaverici, si verserà sopra il terreno una soluzione satura di cloruro di calce quanto basti a neutralizzare le esalazioni miasmatiche, indipendentemente da tutte le altre cautele igieniche speciali che l'ufficio sanitario credesse conveniente di prescrivere.

Art. 35

Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. che man mano si trovassero nella rinnovazione delle fosse o nelle esumazioni, dovranno abbruciarsi all'interno del Cimitero.

Le ossa provenienti dalle fosse rinnovate saranno raccolte e deposte nell'ossario del Cimitero stesso, essendo assolutamente vietato di tenerle in qualsiasi modo esposte alle intemperie ed alla pubblica vista.

Art. 36

Nel riaprimo delle fosse potranno i parenti, con licenza del Sindaco, far raccogliere le ossa dei loro defunti, per deporle in cellette particolari nel recinto del Cimitero, sottoponendosi alle prescrizioni che all'uopo potranno essere ordinate.

POLIZIA DEL CIMITERO

Art.37

Il Cimitero dovrà essere aperto al pubblico:

Dal 1 Aprile al 30 Settembre

Giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 20

Giorni feriali dalle ore 17 alle 20.

Dal 1 Ottobre al 31 Marzo

Giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Giorni feriali dalle ore 15 alle 17.

Art. 38

Sarà proibito l'ingresso al Cimitero ai ragazzi inferiori ai 10 anni che non saranno accompagnati.

Art. 39

I cavalli, le vetture e i carri non potranno entrare nel Cimitero che pel servizio interno al medesimo.
La introduzione dei cani o di altri animali è assolutamente vietata.

Art. 40

I sentieri, i viali e gli interstizi che separano le sepolture o fosse, sia comuni che particolari, dovranno mantenersi sgombri dall'erba e da ogni qualunque impedimento. Si dovrà di continuo curare la più scrupolosa raccolta delle ossa o frammenti di esse che potranno eventualmente trovarsi alla superficie del Cimitero, l'area del quale sarà tenuta costantemente con la massima decenza e nettezza.

Art.41



Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori è vietata in tutta la estensione del Cimitero.

E' permessa la costruzione di cancellate mobili o fisse intorno alle tombe purché non siano più alte di metri 0,50 e limitatamente allo spazio occupato dalla tomba stessa.

Dette cancellate dovranno essere in pietra, marmo o ferro, approvate dall'Autorità Municipale.

Art. 42

Nel caso che le croci venissero gettate a terra dal vento o per qualsiasi altra causa, dovrà il custode del Cimitero rimetterle al rispettivo posto, qualora siano ancora servibili.

In caso opposto le riporrà nella camera mortuaria o di deposito per abbruciarle ogni qual volta non venissero ritirate da chi di ragione, entro un mese dall'avutone avviso.

Art. 43

Fino alla rinnovazione delle fosse sarà in facoltà dei parenti di procurare alla conservazione delle croci e dei monumenti sulle fosse dei loro defunti, sia rinnovandole o rinfrescarne le iscrizioni, sempre che non si rechino imbarazzi agli inservienti del Cimitero né ai visitatori e non si danneggino i tumuli, le croci ed i monumenti vicini.

Art. 44

Nella rinnovazione delle fosse, le croci e le piccole lapidi ed i monumenti sovrappostivi che per qualsiasi motivo dovessero essere rimossi, se non saranno domandati e ritirati entro un mese da coloro che ne hanno diritto, verranno in potere del Comune, che potrà disporne nei modi che crederà più opportuni.

Art. 45

Nessuno potrà recar guasto o sfregio di sorta ai muri, ai portici, alle croci, ai monumenti ed a tutto quanto esiste nel Cimitero.

Art. 46

Le iscrizioni sulle croci e sulle lapidi e monumenti destinate ad essere esposte al pubblico nel Cimitero non dovranno contenere nessuna allusione o sentenza o parola meno che conveniente, ed a quest'uopo dovranno essere sottoposte al visto del Sindaco il quale potrà anche rigettarle.

Art. 47

E' parimenti vietato di fare qualunque iscrizione sui muri e sulle lapidi o di macchiarle o comunque deturparle.

Sarà espulso ed anche denunciato agli effetti del Codice Penale colui che turberà in qualsiasi modo la quiete del sacro luogo o mancherà del rispetto dovuto.

Art. 48

I discorsi funebri soliti a farsi nell'occasione dei trasporti di defunti non potranno essere fatti che nel piazzale esterno dell'ingresso del Cimitero.

Alla definitiva deposizione del cadavere nella fossa o loculo privato potranno assistere i parenti del defunto e gli amici intimi dalla famiglia designati.



Nessuno potrà introdursi nel Cimitero al momento del ricevimento del cadavere, tranne le persone di famiglia ed altri incaricati da essa, ma non mai in numero maggiore di otto, e soltanto questi potranno assistere alla deposizione definitiva del cadavere.

DEL CUSTODE DEL CIMITERO

Art. 49

Il custode del Cimitero è incaricato della esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda il servizio di nettezza e la conservazione di tutto.

Custodisce le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali.

Il custode ha la scrupolosa vigilanza di tutto quanto fa parte del Cimitero Comunale.

- a) - Deve curare la nettezza di esso, delle cappelle, loggiati e tutto quanto trovasi nel Cimitero. Nell'adempimento di tutto quanto è inerente alle sue mansioni di custode non potrà pretendere alcun corrispettivo.
- b) - Sorveglierà e riferirà intorno ai bisogni del Cimitero, dei fabbricati ed avrà cura della coltivazione dei fiori e piante che il Municipio porrà a decorazione di viali ed adiacenze del Sacro Recinto.
- c) - Distribuirà nel miglior modo l'apposizione delle ghirlande ed altre funebri decorazioni recate, procurando che l'applicazione non deturpi l'ornato e le mura del Cimitero.

Art. 50

Nei mesi di Aprile e Settembre di ciascun anno rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione in buono stato tanto dei mobili, arnesi, ferri e attrezzi, nonché dei vari fabbricati del Cimitero, dei muri di cinta, portici, viali, fossi e piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo crederà necessarie.

Indicherà caso per caso tutte le riparazioni che potranno occorrere alle sepolture, lapidi e monumenti di ragione delle private famiglie giacché la conservazione di questi sta a loro carico sotto la sorveglianza dell'Autorità Municipale.

Art. 51

E' dovere del custode di impedire che si introducano servitù od abusi di qualunque sorta pregiudizievoli al Cimitero Comunale sia nell'interno che all'esterno, né permetterà la introduzione nello stesso di oggetti estranei al servizio. Curerà che non si estragga dal Cimitero terra, o qualsivoglia altra cosa inerente al suolo interno del medesimo.

Art. 52

Il custode invigilerà che le persone le quali entrano nel Cimitero si conformino in tutte al prescritto del presente Regolamento.

Nelle occasioni di concorso straordinario richiederà al Sindaco l'assistenza di altro personale per una maggiore vigilanza.

Art. 53

I servizi principali per il seppellimento dei cadaveri che restano affidati al becchino custode del Cimitero:

- 1) - tracciamento, escavazione e riempimento delle fosse;
- 2) - inumazioni di cadaveri e loro deposito nei sepolcri;
- 3) - custodia e pulizia del Cimitero e conservazione di fiori e piante poste a cura del Municipio;



4) - esumazione ordinaria.

Art. 54

Ogni giorno nell'ora fissata per il trasporto dei cadaveri al Cimitero, il seppellitore si troverà pronto a riceverli e trasportarli, coadiuvato, ove fosse il caso, da chi sarà designato dall'Amministrazione Comunale, fino alla fossa od al sepolcro in cui ciascuno deve essere deposto, oppure nella camera mortuaria, di osservazione o di deposito, qualora non fosse trascorso il periodo di tempo prescritto dall'art. 4 di questo Regolamento.

Art. 55

Visiterà di frequente, e specialmente in estate, le fosse tutte del Cimitero, per otturare con terra vagliata ed umida le screpolature che si fossero manifestate nel terreno.

Visiterà di frequente anche tutti i canali destinati a tramandare tutte le acque piovane fuori del Cimitero, e li ripulirà dalle materie che vi fossero accumulate.

Art. 56

Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo Regolamento saranno punite con le pene stabilite dall'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale vigente, da graduarsi a norma della gravità loro e delle circostanze, salvo che le medesime siano già punibili altrimenti da leggi e regolamenti generali.

Art. 57

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e per il procedimento si osserveranno le prescrizioni degli artt. 107 e 108 della suddetta Legge.

Art. 58

PREZZI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Le tariffe dei sepolcri individuali di cui all'art. 19 del presente Regolamento sono stabiliti come appresso:⁹

Cimiteri di Donoratico e Bolgheri:

LOCULI

- Prima fila (dal basso verso l'alto).....	€ 2.105,00
- Seconda fila " " "	€ 2.500,00
- Terza fila " " "	€ 2.222,00
- Quarta fila " " "	€ 2.053,00
- Quinta fila " " "	€ 1.883,00
- Loculi ridotti per ossari ed angeli (bambini)	€ 448,00 unico per tutti i cimiteri o per qualsiasi fila

⁹ Le tariffe sono quelle risultanti dalle modifiche introdotte con le seguenti deliberazioni: C.C. n. 179 del 26/7/1978 – C.C. n. 179 del 22/04/1980 – C.C. n. 334 del 23/09/1982 – C.C. n. 230 del 29/07/1983 – C.C. n. 231 del 29/07/1983 – C.C. n. 232 del 29/07/1983 – C.C. n. 205 del 08/06/1984 – C.C. n. 411 del 28/11/1985 – C.C. n. 214 del 03/07/1986 – C.C. n. 222 del 24/07/1987 – C.C. n. 196 del 23/06/1988 – C.C. n. 320 del 29/09/1988 – C.C. n. 216 del 29/06/1989 – C.C. n. 325 del 25/07/1990 – G.C. n. 1308 del 31/12/1992 – G.C. n. 581 del 11/08/1993 – G.C. n. 14 del 05/02/2002 – G.C. n. 27 del 21/02/2006



La durata della concessione viene confermata in anni 50 (cinquanta) dalla data di stipulazione del contratto.

Gli interessati avranno diritto di acquistare il loculo in una delle file sopra descritte.

Verrà però assegnato il loculo che sarà disponibile, cioè quello di fianco all'ultimo loculo occupato, nella fila prescelta.

Non è consentito di inumare nei sepolcri per bambini i resti delle salme esumate dai campi comuni dei Cimiteri Comunali.

TOMBE¹⁰

1) - Tombe privilegiate a cielo scoperto a 1 posto (rinnovo)	€ 614,88
2) - Tombe privilegiate a cielo scoperto a 2 posti (rinnovo)	€ 1.014,22
3) - Tombe a terra a cielo scoperto a tenuta a 1 posto	€ 2.014,94
4) – Tombe a terra a cielo scoperto a tenuta a 2 posti	€ 3.323,56

La durata della concessione per le tipologie di tombe identificate con i numeri 1 e 2 è di anni 20 (venti) dalla stipula del contratto.

La durata della concessione per le tipologie di tombe identificate con i numeri 3 e 4 è di anni 50 (cinquanta) dalla stipula del contratto.

INUMAZIONE/ESUMAZIONE¹¹

Diritto fisso

Tumulazioni in loculo Chiusura della parte esterna dei loculi per tumulazione bara al suo interno mediante realizzazione di muratura e successivo intonaco, compreso eventuale demolizione del tamponamento esistente, fornitura dei materiali occorrenti e posa in opera della lastra di marmo esterna	€ 85,00
Tumulazioni in cappella privata Rimozione della lastra di chiusura della tomba e tumulazione del feretro; chiusura del colombaro mediante realizzazione di muro in mattoni, formazione di intonaco sulla chiusura	€ 130,00
Tumulazioni in posti distinti Rimozione della lastra di chiusura della tomba e tumulazione del feretro, chiusura del colombaro mediante realizzazione di muro in mattoni, formazione di intonaco sulla chiusura	€ 130,00
Inumazioni Realizzazione di scavo a sezione obbligatoria per consentire l'inumazione di una bara e conseguente reinterro	€ 160,00
Estumulazioni da tomba Apertura della tomba, estrazione del feretro, sistemazione in cassette ossario e tumulazione	€ 145,00
Estumulazioni da loculi Asportazione lapide ed abbattimento paretina, estrazione del feretro, riduzione in resti e sistemazione in cassette ossario e tumulazione	€ 170,00
Esumazioni Asportazione marmi e cippo, scavo, estrazione del feretro, riduzione in resti e sistemazione in cassette ossario, tumulazione	€ 120,00

¹⁰ Tariffe e nuove modalità della durata delle concessioni modificate con deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2006 – G.C. 143 del 31/07/2007 -

¹¹ Diritti fissi introdotti con deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2006



Cimitero Monumentale di Castagneto Carducci¹²

LOCULI

- Loculi frontali prima fila (dal basso verso l'alto)	€ 2.345,00
- Loculi frontali seconda fila (dal basso verso l'alto)	€ 2.740,00
- Loculi frontali terza fila (dal basso verso l'alto)	€ 2.462,00
- Loculi frontali quarta fila (dal basso verso l'alto)	€ 2.293,00
- Loculi frontali quinta fila (dal basso verso l'alto)	€ 2.123,00
- Loculi ossari e cinerari frontali	€ 498,00
- Loculi ossari e cinerari laterali	€ 518,00

CAPPELLE GENTILIZIE A LOCULI LATERALI

- Prezzo unitario per singolo loculo di famiglia	€ 3.580,00
--	------------

Art. 59

Al termine della concessione dei loculi, stabilita in anni 50, ed a quella delle tombe a cielo scoperto, stabilita in anni 20, di cui all'art. 58, le lapidi mortuarie che verranno rimosse a domanda degli interessati e previa autorizzazione del Sindaco, potranno essere conservate in perpetuo nelle stanze sovrastanti gli ossari od apposte ai muri di sostegno dei Cimiteri a spese dei richiedenti.

¹² Tariffe introdotte con deliberazione G.C. n. 31 del 04/02/2010 e in vigore dal 10/02/2010